

LAVORO E PREVIDENZA

Contributi alla Gestione Separata Inps: secondo acconto

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **2 dicembre** i **contribuenti iscritti alla Gestione Separata** Inps dovranno effettuare il **versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2019** dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'**acconto 2019**, è necessario fare riferimento alla [circolare Inps 19/2019](#).

Collaboratori e figure assimilate:

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 36, L. 335/1995](#), (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26, ecc.) l'aliquota contributiva e di computo, invariata rispetto allo scorso anno, è, per **l'anno 2019, pari al 33%**;
- la **L. 81/2017** recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*" ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La **circolare Inps 19/2019** ha precisato poi che sono comunque in vigore le seguenti aliquote:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2019 è stabilita al 24%**.

Professionisti:

- l'[articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017](#) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è pari 25%**;
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota, per il 2019, è stabilita al 24%**.

Di fatto, dunque, anche per il 2019 sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita Iva. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l'anno 2019, sono complessivamente fissate come segue.

Collaboratori e figure assimilate

Aliquota 2019

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i **34,23%** quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i **33,72%** quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria **24%**

Liberi professionisti

Aliquota 2019

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie **25,72%**

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria **24%**

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del **massimale di reddito** pari a **102.543 euro**.

Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell'acconto, utilizzando il metodo storico, l'importo sarà pari all'80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2019, ricavabili:

- nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), al **rigo RE25** per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), al rigo **RH17/RH18 col. 1** per coloro che esercitano l'attività in forma associata;
- nel quadro **LM**, nel **rigo LM6-LM9** della sezione I per i soggetti che hanno adottato il regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'[articolo 27 D.L. 98/2011](#), avendo barrato la casella "autonomo", ovvero al **rigo LM34-LM37** della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario, avendo sempre barrato la casella "**autonomo**".

L'acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi per l'anno 2019 **entro il 1° luglio** o il 31 luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,4% (**ovvero entro il 30.09** o 30.10 con la maggiorazione dello 0,4% per i oggetti che hanno fruito della proroga), mentre il **secondo acconto deve essere versato in un'unica soluzione entro il 2 dicembre 2019**.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l'acconto dovuto con il **metodo previsionale** nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2019 inferiore a quanto dichiarato nel 2018 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

ESEMPIO

Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2018 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2018 un reddito netto pari ad € 19.000 (determinato come differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti). Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

$€ 19.000 \times 25,72\% = € 4.886,80$ a titolo di saldo per l'anno 2018.

Dovrà versare anche gli acconti per il 2019 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2018 e le aliquote previste per l'anno 2019:

$€ 19.000 \times 25,72\% = € 4.886,80$

$€ 4.886,80 \times 80\% = 3.909,44$.

Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 1.954,72 (40% del contributo dovuto); entro il 2 dicembre 2019 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 1.954,72 (40% del contributo dovuto).

Seminario di specializzazione

**IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE,
FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

Scopri le sedi in programmazione >